MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577, MODIFICATO CON LEGGE 8 MAGGIO 1949, N. 285, E RATIFICATO CON ULTERIORI MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2 APRILE 1951, N. 302, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE

Art. 9

Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche

Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, e' esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Versione in vigore dal 5 giugno 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione
Estremi	Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legislativo-del-capo-provvisorio-dello-stato-14/art-9-interpretazione-autentica-della-natura-delle-ispezioni-di-cui-all

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it